

cere; era egli più tosto atto nicissario; poiche, al parlare del medesimo Pignatelli, (a) dato initio coactivo, scilicet Concilii Tridentini, actus deinde gesti non sunt simpliciter voluntarii, & facultativi, sed necessarii; Gabr. tit. de praescript. concl. 10. n. 9., Surd. dec. 305. n. 28. Add. ad Greg. XV. dec. 562. n. 2., Rot. dec. 400. n. 4. p. 4. dec. 507. n. 25. p. 7. recent. Non avendo dunque i Celestini alcun privilegio dopo il Concilio di Trento, che gli esenti dall'andare alle pubbliche processioni, qualora vi sono andati, non si puo dire, che per lor libera volontà vi sieno andati. Vi sono anzi andati, per nicissità, che lor ne impone il sagro Concilio di Trento, il dicreto generale di Urbano VIII., ed altre dichiarazioni delle sagre Congregazioni; onde i loro atti sono stati sempre nicissarij, e non mai facultativi.

Quinci conformemente a quanto da noi si è scritto, disse pur' anche, colla seguela di altri Dottori, il Pignatelli; ac denique id procederet dato privilegio non accedendi, ut explicat Calderin. cons. 8. de Regular. & Ricc. in prax. par. 1. dec. 363. n. 4., & Tamburin. de jur. Abb. 1. 1. disp. 24. q. 8. n. 7. Soggiugne ancora, che ogni atto, quando si sta in dubbio, s'esso sia facultativo, o pur nicissario, generalmente si dee presumer fatto più tosto per nicissaria, che per volontaria, cagione; generaliter actus in dubio censetur factus ex causa necessaria, potius quam voluntaria; Surd. dec. 15. n. 13., Seraph. dec. 1425. n. 5., Greg. dec. 92. n. 6. E finalmente insegna, che gli atti facultativi cessano di esser tali, e diventano obligatorj, quando son molti, son replicati, e sono per molto tempo continuati; e cio perche il consue-

---

a Pignatell. loc. cit. n. 31.